

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA MARINA (BM)

Classe LM-6 - D.M. 270/04

Art. 32 BM - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in Biologia Marina afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.
2. Il Corso di Laurea magistrale consente il conferimento della Laurea magistrale in Biologia Marina. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.

Art. 33 BM - Modalità di ammissione

I laureati che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Biologia Marina dovranno possedere i requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione la cui definizione e le cui modalità di verifica vengono regolamentati dal Consiglio di Dipartimento, indicati nel bando di ammissione inserito annualmente nei siti [UNIVPM](#) e [DISVA](#) e riportati nel RAD e nella Scheda SUA-CdS, quadro A.3.a Conoscenze richieste per l'accesso (Allegato 4 BM).

Art. 34 BM - Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia Marina è di due anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea prevede 120 cfu complessivi. Il corso è organizzato in due semestri e 12 esami monodisciplinari/integrati cui sono assegnati specifici CFU.
3. Ad ogni CFU corrisponde un impegno richiesto allo studente di 25 ore.
4. Il 60% dell'impegno orario complessivo deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
5. Gli insegnamenti debbono comprendere almeno 1 CFU di laboratorio, esercitazioni od esercizi.
6. Un credito corrisponde a otto ore di lezioni (didattica frontale), o otto ore di laboratorio, esercitazioni od esercizi. Le esercitazioni e gli esercizi non debbono prevedere contenuti aggiuntivi a quelli svolti nelle lezioni teoriche.
7. La frequenza è obbligatoria solo per le attività di tirocinio o stage.
8. Su proposta del docente responsabile, la frequenza per le attività di laboratorio, esercitazioni, esercizi, può essere resa obbligatoria e indicata nel programma del corso.
9. Le verifiche di profitto possono prevedere prove scritte, test, prove pratiche e/o orali e debbono rispettare le norme di cui all'art. 20 dell'RDA.
10. Gli studenti sono tenuti ad indicare le attività formative a loro scelta. Nel caso di attività formative non comprese fra quelle proposte, il valore in crediti è stabilito dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCS.
11. La LINGUA INGLESE, inserita nell'offerta formativa delle lauree magistrali, è equiparata al livello B2 delle certificazioni internazionali.

Art. 35 BM - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con 3 documenti (**Allegati 2 BM, 3 BM, 4 BM**) predisposti annualmente in fase di attivazione dei Corsi di Studio con riferimento alla relativa coorte di studenti, e consultabili sul sito del [Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente](#).
2. Nell'Allegato 2 BM (Scheda SUA-CdS) sono definite per il Corso di Studio:
 - le attività formative proposte,



- l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative,
- gli obiettivi formativi specifici, ed i CFU assegnati a ciascuna attività formativa,
- i curricula offerti agli studenti;
- le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa,
- l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa,
- il periodo di erogazione (semestre o annualità),
- la lingua di erogazione per ciascun insegnamento,
- il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento (indicato nella scheda dell'insegnamento e reperibile nel sito del motore di ricerca dei programmi dei corsi).

3. Nell'Allegato 3 BM è definito il Manifesto degli Studi – Elenco insegnamenti.

4. Nell'Allegato 4 BM sono definiti i [Criteri di Ammissione](#) alla Laurea Magistrale.

Art. 36 BM- Obblighi di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 37 BM – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità.

Art. 38 BM - Modalità di svolgimento della prova finale

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

A questo scopo lo studente è tenuto a frequentare un laboratorio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente o di un altro Dipartimento dell'Ateneo dorico. Qualora il Dipartimento lo ritenga opportuno la tesi può essere svolta presso un'altra Università italiana o straniera o presso altre strutture pubbliche o private.

È prevista la figura del correlatore.

La richiesta di Tesi può essere effettuata dopo aver acquisito un minimo di 30 crediti e deve essere presentata al Nucleo Didattico del Dipartimento almeno un anno prima della sessione di laurea, entro il 31 luglio con scadenze successive del 31 ottobre e 28 febbraio.

La Commissione può assegnare una votazione di Laurea corrispondente alla media in centodecimi aumentata fino ad un massimo di 10 punti.

La lode può essere assegnata al laureando che riporta una media non inferiore a 102.51 e deve essere necessariamente richiesta dal Relatore al Direttore di Dipartimento almeno dieci giorni prima della seduta di Laurea.

Il numero dei componenti della Commissione di Laurea è di nove.

Il contenuto degli allegati 2, 3 e 4 è reperibile al sito del [DISVA](#).